

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 CPC

Per il signor **ALESSANDRA STEFANO** (C.F.: LSSSFN74T14B019R), nato a Borgomanero (NO) il 14/12/1974, e residente in Alcamo (TP), C.le Adamo n.3, p.I., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato), dall'Avv. Rosanna Milazzo (C.F.:MLZRNN75D69C286G) del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Gibellina (TP), via Nunzio Nasi 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/1916014 o al seguente indirizzo *e-mail*: rosannamilazzo@tiscali.it;
PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it,

-ricorrente-

Contro

- - **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere n.76, Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina 149, 95100 Catania è elettivamente domiciliato;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Fattori n.60, Palermo, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina 149, 95100 Catania è elettivamente domiciliato;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA CATANIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Pietro Mascagni 52/58, (95131) Catania, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina 149, 95100 Catania è elettivamente domiciliato;

- resistenti -

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo agli anni di servizio



pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie.

Per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute all'aggiornamento del punteggio complessivo del ricorrente nelle relative graduatorie;

PREVIA DISAPPLICAZIONE

Della disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto nell'anno 2017 il giorno 11 del mese di aprile, nella parte in cui non consentono l'inserimento, ai fini della valutazione del punteggio complessivo, degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso le scuole paritarie.

Premesso che:

Il Sig. Alessandra Stefano, è docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado per l'insegnamento di Educazione Artistica, classe A028ed attualmente svolge la propria attività lavorativa presso l'S.M.S. "Nino Martoglio" di Belpasso (CT);

L'istante nel corso degli anni ha svolto la propria attività di docente, nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute sin dall'anno scolastico 2001/2002, come da dichiarazione allegata.

Detti istituti scolastici hanno acquisito la natura giuridica di scuola paritaria giusto decreto del Miur.

Il ricorrente, prima del passaggio di ruolo, era inserito nelle apposite graduatorie, oggi ad esaurimento.

Lo stesso, in data 01/09/2015, è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015.

A seguito della domanda di mobilità prevista dall'O.M. 221 del 12/04/2017, in applicazione del CCNI dell'11/04/17, allo stesso è stata attribuita la sede di servizio presso l'Istituto "Ariosto" di Roma, prestando ad oggi il proprio servizio a Belpasso (CT) in seguito ad apposita domanda di assegnazione provvisoria.

Il ricorrente per tutti i periodi di attività sopra precisati ha visto incrementare il proprio punteggio ed avanzare la propria posizione nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, ivi compresa quella svolta presso la scuola paritaria.

Anche in occasione dell'assunzione a tempo indeterminato, il ricorrente si è visto correttamente riconoscere il punteggio degli anni di servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria.

Tuttavia, il sig. Alessandra, in occasione della presentazione della domanda di mobilità



ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12/04/2017, era impossibilitato ad inserire il punteggio relativo agli anni di servizio pre-ruolo prestati nella scuola paritaria, poiché non previsti dalla tabella di valutazione titoli.

Tale circostanza si pone in contraddizione con quanto sino ad oggi verificatosi, difatti il punteggio relativo alle scuole paritarie è stato sempre valutato sia ai fini delle graduatorie ad esaurimento sia ai fini del passaggio di ruolo, come si evince dallo stesso contratto dove è riportato che il ricorrente occupava la posizione in graduatoria n. 7 con 152 punti.

Tuttavia, il MIUR, inoltrava al ricorrente lettera di notifica di convalida punteggio, con la quale venivano attribuiti allo stesso 79 punti (73 punteggio base e 6 punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento), effettuando in tal modo una decurtazione a seguito della non valutazione del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria che, laddove riconosciuto, avrebbe determinato l'attribuzione al docente di un maggior punteggio.

Per tale motivo, il ricorrente, presentava già in data 19/05/2016 e poi a mezzo il sottoscritto legale in data 23/01/2018 apposita diffida al MIUR, per vedersi riconosciuto il punteggio relativo al pre ruolo, anche ai fini della mobilità.

Tale reclamo restava però inevaso.

Il provvedimento adottato è illegittimo e non confortato da alcuna disposizione di legge. La norma invocata dalla resistente amministrazione, invero, non prevede affatto che l'attribuzione del punteggio pieno sia subordinata alla circostanza che il servizio sia stato prestato presso una scuola statale, ed anzi, espressamente equipara il servizio prestato presso le scuole paritarie a quello prestato presso le scuole statali.

In ragione della illegittima riduzione del punteggio del sig. Alessandra e della sua errata collocazione in una posizione inferiore in graduatoria, si determina una lesione del suo diritto nelle operazioni di mobilità in quanto altri docenti che occupano allo stato attuale una posizione superiore, solo a seguito del mancato riconoscimento del giusto punteggio alla ricorrente, vantano una precedenza nell'assegnazione delle sedi, ledendo il diritto del sig. Alessandra all'attribuzione di una sede definitiva più vicina al suo luogo di residenza.

Tutto ciò ha già determinato, e potrebbe ulteriormente determinare, una grave situazione di disagio economico per il ricorrente, in ragione del fatto che lo stesso, è stato costretto a prendere servizio in una scuola lontana dalla sua abitazione, oltre che costretto a



prendere un appartamento in locazione e stare lontano dalla propria famiglia con tutti i correlativi disagi, poiché anche l'assegnazione provvisoria è stata ottenuta lontana dalla propria residenza.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento dell'amministrazione, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, nonché le Noti Comuni ad esso allegate si appalesano, nella parte in cui non consentono la valutazione degli anni di servizio pre-ruolo prestati nelle scuole paritarie, del tutto inutili e/o illegittimi ovvero annullabili.

Non vi è dubbio, pertanto, che il ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio corretto secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto punteggio corretto alla stregua delle seguenti considerazioni

IN DIRITTO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un **consolidato orientamento della Cassazione**, secondo il quale a seguito della trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione è mutata la posizione giuridico soggettivo delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di **diritto soggettivo** poiché concerne una richiesta legittima ("pretesa") di inserimento in graduatoria per il possesso di un titolo (l'abilitazione) ottenuto nei modi di legge. (*Cass. Civ. 2015 n. 5752; Cass. Civ., Sez. Un., 2014, n. 16756; Cass. Civ., Sez. Un., del 2011 n. 3032*).

In materia di inserimento in graduatoria ad esaurimento va riconosciuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Le procedure, infatti, relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e dunque non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario. Tale assunto è disposto anche nelle Sent. n. 27991 del 2013 nonché nella Sent. Del 2008 n.3399 in cui si precisa che la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti



soggettivi (D. Lgs. n. 165 del 2001). **La pretesa in oggetto riguarda infatti la conformità a legge della valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie, utile e riconoscibile ai fini della mobilità.**

Può pacificamente ritenersi, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando si impugnino esclusivamente il D.M. di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e i criteri ritenuti illegittimi e arbitrari (regolamentazione delle graduatorie), e non già come nel caso in esame dove viene richiesto il riconoscimento del punteggio per effetto del possesso di un titolo ormai pacificamente riconosciuto abilitante anche dal MIUR.

Pertanto, la giurisdizione è del giudice amministrativo qualora venga contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali e astratte delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione, mentre **è del giudice ordinario** la competenza relativa alla **richiesta della singola collocazione del docente in una determinata graduatoria**, poiché il giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti anche di natura normativa sub primaria (*Cass. Sez. Un., 2013 n. 27991*). *In effetti, il giudice amministrativo nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 ha declinato la giurisdizione ogniqualvolta sia stata impugnata unitamente al D.m. anche la graduatoria applicativa.*

Con il ricorso oggi in discussione, il ricorrente rivendica il diritto all'ottenimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie onde ottenere il conferimento di posti che si rendono disponibili in favore del ricorrente più vicini al proprio luogo di residenza.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse **per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ed alla valutazione del relativo punteggio** ai sensi del D. lgs. n. 297/94 la **giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali per le quali l'art. 63 del d.lgs. 2001 n. 165 mantiene la



giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili.

Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta valutazione del punteggio in graduatoria, retta da regole di fatto e predeterminate.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Lav. 15 Ottobre 2007 n. 21562).

IN ORDINE ALLA FONDATEZZA DEL DIRITTO VANTATO DALLA RICORRENTE

L'Amministrazione resistente sostiene che il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile ai sensi del CCNI 2017/2018 in quanto prestato in una scuola non statale.

Tale motivazione è erronea, oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, determinando inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento adottato.

La norma invocata dalla controparte non prevede affatto la necessità per l'attribuzione del punteggio oggetto di decurtazione, che il servizio sia stato prestato presso una scuola statale. Invero le disposizioni in questione prevedono espressamente che il punteggio è riconosciuto anche per il servizio svolto presso le scuole paritarie.

I provvedimenti dell'Amministrazione che non consentono di inserire il punteggio del servizio prestato nelle scuole paritarie sono in forte dispregio con la normativa vigente



come di seguito illustrato.

Nell'allegato 2 al DM 235/2014, con la nota 4 richiamata alla lettera B1, si chiarisce che *“ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.L. n. 255/2001 convertito con modificazione dalla L. 20/8/2001 n.333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero”*, ed infatti l'art.2 comma 2 del D.L. 255/01 convertito in L. 333/01, stabilisce, tra l'altro che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In tal senso deve essere chiarito, ancora una volta che gli Istituti dove la ricorrente ha prestato servizio sono certamente scuole paritarie.

Ciò risulta pacificamente attestato dallo stesso MIUR. Ed infatti, gli Istituti scolastici in parola risultano inseriti, con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002, negli elenchi delle scuole paritarie pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia-Miur, attualmente vigenti.

L'ordinamento scolastico, prima del 2000, prevedeva le seguenti categorie di scuole non statali: materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute e secondarie pareggiate. La l. 62/2000, che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ha sostituito alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali l'unica categoria di scuola paritaria. L'istituto della parifica non è stato abrogato dalla L.62/2000, infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate, le scuole primarie hanno mantenuto lo *status* di scuole parificate indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità. La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31/8/2008 in quanto la L. 27 del 3/2/2006 ha previsto che *“le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art. 345 del T.U. 297/1994”*. Detto regolamento è stato poi emanato con DPR n. 23 del 9/1/2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/2008.

Il fatto che il T.U. del 1994 non include le odierne scuole paritarie fra le scuole non statali è dovuto esclusivamente al fatto che il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata pubblicata la legge del 2000.



Pertanto, il servizio di insegnamento che sia stato prestato in una scuola già parificata ed oggi paritaria, va riconosciuto nella carriera degli insegnanti di ruolo nelle scuole dello Stato anche anteriormente all'anno 2000. Analogamente dovrà essere riconosciuto il servizio di insegnamento prestato dopo il 2000 in scuole secondarie paritarie che avevano già la qualifica di scuola pareggiata. A conferma di ciò è recentemente intervenuta la sentenza del **Tribunale di Rimini n.64/2014** che ha stabilito che il servizio prestato nelle scuole primarie a partire dal 01/09/2000 fino al 31/08/2008 deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 T.U. 297/1994, nonché l'ordinanza del **Tribunale di Caltagirone**, Dott. Gasparini del 11/07/2016 (RG 535/2016) che ha ordinato alle amministrazioni resistenti di valutare ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale e l'ordinanza del **Tribunale di Milano**, Dott.ssa Saioni del 20/07/2016 (RG.6202/2016) che ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Caltagirone. Anche il **Tribunale di Ravenna** con ordinanza n. 3757/2016 del 24/11/2016 ha riconosciuto il servizio pre ruolo anche ai fini della ricostruzione della carriera richiamando gli art.360, comma 6 e 485 del d.lgs.297/94 e stabilendo che tale disposizione di legge nel punto in cui fa riferimento al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre ruolo svolto presso le scuole pareggiate o parificate non può che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie essendo più che pacifico che la detta disposizione normativa faceva uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici paritari oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali. Ed ancora, proprio recentemente, in data 24/03/2017, il sottoscritto avvocato ha ottenuto nell'ambito del procedimento RG 78/2017 del **Tribunale di La Spezia**, ordinanza, a firma del Dott. Giampiero Panico, il quale, in una fattispecie analoga al caso di specie, dove il ricorrente chiedeva il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie, ha stabilito che “*visti ed applicati gli artt. 1339, 1418, 1419 c.c., 40, comma 3 quinquies d.lgs n. 165 del 2011, disapplicare le disposizioni di cui alle “Note Comuni” stese in calce alla Tabella di valutazione titoli ... attribuisce in favore del ricorrente...ulteriori ventiquattro punti, ai fini dell'attribuzione della sede di servizio*”; ordinanza **Tribunale di Caltagirone** del 7/7/17 (RG 3016/17); **sentenza Tribunale di Palermo** del 5/7/17 n. 2124/17 e n. 3254/17 del 08/11/17 che hanno stabilito che il servizio prestato nelle scuole primarie



deve essere utilmente considerato ai fini della mobilità e della ricostruzione della carriera.

Ma vi è di più. Non è dato comprendere infatti il motivo dell'applicazione in maniera del tutto disomogenea, da parte della amministrazione scolastica, delle norme sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

La legge 10 marzo 2000, comma 1, n.62, recante “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” all'art. 1 recita: “*il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*”. Il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297, antecedente all'approvazione della legge sulla parità scolastica; detto decreto all'art. 485 commi 1 e 3 stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato invece dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo.

Tale mancato riconoscimento del servizio pone in essere una situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria.

La legge 62/2000 ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, nonché di svolgere esami di stato confermando così l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quello delle scuole pubbliche.

Tale assunto non può essere smentito dalle previsioni degli articoli 360 e 485 del d. lgs. 297/1994 che fanno riferimento ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera alle sole scuole *pareggiate* o *parificate*, da ritenersi piuttosto il precedente normativo applicabile alle attuali scuole paritarie, anche in ragione della più rigorosa disciplina alle quali queste sono soggette, nonché in considerazione di quanto previsto



dall'art.1 *bis*, d.l. 250/2005 convertito nella legge 27/2006 secondo cui *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie.*

Ne consegue che le citate “Note comuni” alla Tabella allegata al C.C.N.I. sulla mobilità ex L. n. 107, in forza delle quali l’Amministrazione non ha computato il servizio prestato dal ricorrente nelle scuole paritarie, vanno ritenute nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di fonte legale, **ope legis inderogabile** (v. artt. 1339, 1418, 1° comma, 1419, 2° comma, c.c.; art. 40, comma 3 *quinquies*, t.u. cit.).

Alla luce di tale inequivocabile previsione di legge si deve necessariamente affermare la correttezza delle doglianze avanzate dal sig. Alessandra già con la lettera di diffida presentata successivamente alla domanda di mobilità.

Pertanto, in accoglimento del presente ricorso si deve affermare il diritto del ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio spettante gli anche in relazione allo svolgimento del servizio presso gli Istituti paritari.

Nella fattispecie trova, in ogni caso, applicazione, il principio di legittima aspettativa in termini di difesa dell’interesse del privato, in virtù del quale una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa (Cons. stato sez. V, 30/4/2002 n.2294).

La tutela dell’affidamento viene qualificata come principio che impone la salvaguardia delle situazioni di vantaggio assicurato ad un privato da un atto specifico e concreto della pubblica amministrazione: situazioni di vantaggio che una volta ingenerate non possono essere successivamente rimosse, se non laddove non sia strettamente necessario per l’interesse pubblico e, comunque nel caso in cui sia impossibile evitarlo, dietro corresponsione di un congruo indennizzo.

Detto principio costituisce dunque, un limite per l’amministrazione che intende adottare determinazioni negative per il destinatario a distanza di tempo dal verificarsi della fattispecie legittimante oppure in presenza di circostanze che rendano ragionevolmente giustificabile la conservazione degli effetti giuridici prodotti.

Ebbene, nel caso di specie tale limite all’azione amministrativa di rettifica all’assegnazione dei punteggi conseguiti dalla ricorrente sussiste pienamente, ricorrendone tutti i presupposti normativi vivificati dalla giurisprudenza applicativa.

Nonostante il decorso del tempo, che ha indubbiamente ingenerato la legittima



aspettativa della ricorrente di non vedere più messa in discussione la sua posizione in graduatoria e il punteggio maturato, la P.A. non riconoscendo il giusto punteggio ai fini della mobilità ha arrecato un grave danno alla ricorrente pur in assenza di un apprezzabile interesse pubblico concreto ed attuale che potrebbe giustificare la lesione del diritto ma che tuttavia va valutato e comparato caso per caso alla luce della rilevanza dell'interesse privato in gioco.

In particolare sul fronte giurisprudenziale (Cons. stato sez. V 24/8/2006 n. 4961) sono stati chiariti i caratteri che delineano l'interesse pubblico "necessario" per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo, ovvero la concretezza e l'attualità.

Da diversi anni, ormai, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del punteggio integrale in riferimento al servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'inserimento in GAE e su tanto ha fatto affidamento per le esigenze della sua vita professionale e personale.

Oggi, a torto o ragione che sia, in assenza di un interesse pubblico (che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata che non trova più asilo nel nostro ordinamento), non possono essere considerati legittimi i provvedimenti della P.A.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo, dopo un'iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile e ciò anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali, seguite alla pronuncia del Consiglio di stato n. 1102/00 ed alla recentissima n. 262/16.

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli uffici scolastici Regionale e Provinciale siano incorsi in un macroscopico errore che ha comportato conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva a tantissimi Km di distanza dalla propria residenza.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, già per l'anno in corso, l'assegnazione di una sede meno gradita al ricorrente che, laddove fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stato assegnato ad altra sede più vicina alla propria residenza.

Tanto premesso, deve concludersi nel senso della piena ragionevolezza circa l'attribuzione del punteggio anche in relazione al servizio prestato nelle scuole paritarie. Ed infatti, dalla corretta collocazione in graduatoria deriva per l'istante una maggiore possibilità di avere la certezza di ottenere un posto di lavoro in una sede più vicina alla



propria residenza.

Infatti, in virtù del corretto punteggio con l'attribuzione degli ulteriori punti spettantegli per il servizio pre ruolo, il ricorrente sarebbe collocato tra i primi posti in graduatoria.

Per contro, la sua errata valutazione, se non modificata, ha determinato e determinerà per il ricorrente l'assegnazione ad una scuola lontana con i conseguenti disagi che ne possono derivare come il fatto di essere "scavalcato" da altri docenti che, impropriamente, si troverebbero in una posizione più favorevole in graduatoria per effetto dell'errore commesso dall'amministrazione.

Si evidenzia che il sig. Alessandra, assegnato ad una sede definitiva lontana dal proprio luogo di residenza, qualora non fosse riconosciuta una sede più vicina, sarebbe certamente costretto a prendere un appartamento in locazione anche per gli anni successivi, con continui viaggi per ricongiungersi alla propria famiglia e lo stress che ne può derivare, ed il reddito complessivo familiare si ridurrebbe sensibilmente e sarebbe inadeguato a soddisfare anche i bisogni primari del ricorrente e della sua famiglia. Sicché anche sotto questo aspetto è evidente il pregiudizio che il ricorrente viene a subire per l'effetto dell'errato comportamento della resistente amministrazione atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente.

Infine va valutato che vi è un evidente interesse pubblicistico connesso ad una graduatoria, al fine di evitare non soltanto il pregiudizio che una valutazione erronea arreca al singolo docente ma che, in generale, non venga violato il sigillo della correttezza che, necessariamente, deve avere un provvedimento istituzionale, che incide su interessi pubblici primari quali quelli della scuola, in *primis* la didattica e la formazione degli alunni.

In conclusione si deve ritenere che è evidente la violazione da parte della resistente amministrazione delle vigenti disposizioni di legge, ove si prevede che per ogni anno debbano essere attribuiti 12 punti e che il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie successivamente al 1° settembre 2000 deve essere valutato per intero, vale a dire nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il signor Alessandra Stefano, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL' ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE

- delle "Note Comuni" allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui non prevede l'inserimento, ai fini della valutazione del punteggio complessivo, degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso le scuole paritarie;
- del provvedimento dirigenziale MIUR di assegnazione del punteggio;
- ritenuta l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente all'esito del piano di mobilità straordinario, ordinare alle amministrazioni resistenti la correzione di detto punteggio tenendo conto del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;
- per l'effetto, atteso il punteggio così corretto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Trapani, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal Miur dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Trapani, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio, attesa la sospensione dell'Ordinanza 241/2016 disposta dal Tar e l'incostituzionalità dei principi ivi contenuti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia individuale di lavoro è di valore indeterminato e che la ricorrente non è obbligata al versamento del contributo unificato non superando i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente come da dichiarazione che si deposita.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) copia contratto a tempo indeterminato
- 2) certificati di servizio paritarie;
- 3) domanda di mobilità convalidata;
- 4) lettera di reclamo 2016 e ricevute;



- 5) diffida e ricevute protocollo;
- 6) autocertificazione situazione reddituale;
- 7) documento di identità.

Gibellina 5 marzo 2018

Avv. Rosanna Milazzo

